

La convenzione tipo

La presente convenzione tra l'Istituzione titolare del bene/luogo della cultura e un'associazione, culturale di volontariato o di promozione sociale, offre una traccia, più che un modello rigido, per definire un documento che, nell'aderire alle singole situazioni, contempli tutti gli elementi che l'esperienza sul campo e la letteratura sul tema indicano come indispensabili per un corretto rapporto tra i due soggetti.

La convenzione di seguito proposta è il frutto dell'attualizzazione della convenzione tipo utilizzata in Toscana e tiene conto dei risultati prodotti dall'indagine "Volontariato e Beni Culturali in Basilicata. La collaborazione tra Terzo settore e Luoghi della cultura", realizzata nel 2018 da CSVnet, CSV Basilicata e Promo PA Fondazione con il sostegno di Fondazione Con il Sud e la collaborazione della Regione Basilicata – Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e del MiBAC – Polo Museale Regionale della Basilicata.

Data e luogo

Per la presente scrittura privata, da tenere e valere a ogni effetto di legge, convengono

L'Istituzione

(denominazione)

Codice fiscale/partita Iva:

con sede in

a-..... (comune e provincia)

In persona di: (nome e cognome):

.....

Dirigente del settore:

.....

Nato/a a il, per la qualifica domiciliato/a presso l'Istituzione, il/la quale interviene ai sensi del:

.....

(citare l'eventuale atto autorizzativo dell'Ente);

e

L'Associazione

(denominazione; specificare se culturale, di volontariato o di promozione sociale)

Codice fiscale o partita IVA
con sede in
a (comune e provincia)

In persona di: (nome e cognome):
.....

quale legale rappresentante, nella sua qualità di Presidente *pro tempore*, come risulta dall'atto costitutivo/verbale del (citare la data) del (citare l'organo deliberante, in caso si tratti di verbale e non di atto costitutivo), nato/a a il e domiciliato/a, per la carica, presso la sede dell'Associazione, a questo atto espressamente autorizzato/a, come risulta dal verbale del (citare l'organo deliberante), del (citare la data), allegato alla presente convenzione in copia conforme all'originale.

Premesso che

L'art. 118 del Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."

Il D.lgs. n. 117/2017 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" (di seguito il "Codice"), all'art. 2, riconosce il valore e la funzione sociale dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

All'art. 5, comma 1, lettera f), il Codice include tra le attività di interesse generale gli "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".

In particolare, l'art. 55, comma 1 del Codice prevede – in attuazione del principio di sussidiarietà – il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore da parte delle pubbliche amministrazioni nelle attività di interesse generale attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione.

Il D.lgs. n. 368/1998, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", prevede che il Ministero stesso, per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, può costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società, anche mediante il temporaneo conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna.

(testo da inserire solo per gli istituti statali).

Il D.lgs. 42/2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", all'art 111 comma 4, prevede che "La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità sociale" e, all'art. 112 comma 9 stabilisce che "[...] possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle Regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altra Istituzione pubblica nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali."

L'art. 71 del Codice prevede che lo Stato e gli enti territoriali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà non utilizzati per fini istituzionali agli enti del terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, e che possano essere dati in concessione ad enti del terzo settore i beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni.

Premesso altresì che in Regione Basilicata

La legge regionale n. 27/2015, recante "Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della regione Basilicata", all'art. 5 rubricato "Soggetti pubblici e privati del sistema regionale dei beni culturali", prevede al comma 3 che "la Regione, ai sensi dell'art.115 del Codice (42/2004), elabora e stipula accordi con le amministrazioni statali, le Regioni, gli enti pubblici territoriali e privati interessati per regolare servizi strumentali comuni destinati alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di

uffici e servizi comuni e, tramite convenzioni, con le imprese culturali ed anche con le associazioni culturali o di volontariato”.

Considerato che

l’Istituzione ha interpellato, in data, le organizzazioni sindacali (testo da inserire obbligatoriamente per gli istituti statali).

Considerato che

il Comune....., la Provincia ha interpellato, in data, le organizzazioni sindacali;

Tutto ciò premesso e inteso che quanto sopra scritto costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti

Convergono

quanto segue:

Articolo 1 - Contenuto della convenzione

L’Associazione (riportare la denominazione), costituita conformemente al disposto (specificare se culturale, di volontariato o di promozione sociale) dell’art. 32 (organizzazione di volontariato) o 35 (associazione di promozione sociale) del D.lgs. n.117/2017 o con statuto modificato ai sensi della Circolare n. 20/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dall’art. 14 del codice civile (associazione culturale) si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione alle attività di valorizzazione del (denominazione dell’Istituzione titolare del bene/luogo della cultura), secondo le forme e le modalità previste dagli articoli seguenti.

Articolo 2 - Attività oggetto del rapporto convenzionale

Descrizione delle attività, elenco allegato dei volontari, fatta salva la facoltà di apportare modifiche e integrazioni alla lista, indicazione dei tempi di impiego dei volontari.

Articolo 3 - Responsabili attività oggetto della convenzione

L’Istituzione incarica il/la signor/a quale responsabile dei rapporti con l’Associazione che, allo stesso scopo, delega il/la signor/a come coordinatore/coordinatrice dei volontari. Gli incaricati potranno essere sostituiti in qualsiasi momento dai sottoscrittori della presente convenzione.

Il coordinatore/la coordinatrice dei volontari è responsabile del funzionamento dei servizi di volontariato ed è tenuto/a ad operare in collaborazione con il/la responsabile dell'Istituzione. Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e del regolamento dell'Associazione. L'Istituzione garantisce l'indipendenza dei volontari nei confronti del concessionario dei servizi aggiuntivi.

Articolo 4 – Formazione e aggiornamento

L'Istituzione e l'Associazione concordano ogni anno le iniziative di formazione e di aggiornamento da proporre ai volontari. La formazione e l'aggiornamento sono a carico dell'Istituzione che verifica anche l'opportunità e le modalità di partecipazione dei volontari a momenti di formazione del personale, dipendente e non.

L'Istituzione garantisce, nelle forme che riterrà più opportune, l'informazione tempestiva ai volontari di ogni novità relativa alle attività al pubblico, come dei programmi futuri.

Sempre a questo fine, l'Istituzione mette a disposizione dei volontari: pubblicazioni, dispense e quant'altro ritiene utile a favorire l'accrescimento culturale del volontario.

Articolo 5 - Assicurazione e sicurezza del personale volontario

L'Associazione garantisce che i propri aderenti siano forniti della copertura assicurativa prevista dall'art. 18, comma 3 del D.lgs. 117/2017; in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto, detta copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Istituzione mediante un contributo all'Associazione, pari agli oneri complessivi derivanti dalla stipula di apposita polizza assicurativa.

L'Istituzione provvederà, così come previsto dall'art. 26 comma 1 lett. b) del D.lgs. 81/2008, a fornire ai volontari dell'Associazione dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono stati destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'Istituzione si impegna a divulgare il documento di valutazione dei rischi e informare sulle misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI).

L'Associazione si impegna altresì a diffondere ed informare i volontari in merito alle norme sulla sicurezza e l'Istituzione si impegna a fornire tutte le informazioni in materia di sicurezza afferenti la struttura in cui opereranno i volontari.

Articolo 6 – Strutture e risorse

Elenco delle attrezzature e delle risorse con cui l'Associazione assicura lo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione. Tali strutture e risorse saranno messe a disposizione dell'Associazione dall'Istituzione: eventuali superfici, bacheche informative e/o albi che consentano all'Associazione di rendere visibile la propria attività all'interno della struttura, ecc..

Articolo 7 - Rimborso spese

I volontari collaborano alla valorizzazione del patrimonio dell'Istituzione a titolo gratuito e pertanto né a loro né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell'Istituzione.

L'Istituzione si impegna a rimborsare all'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività e il funzionamento, nell'espletamento delle finalità di cui alla presente convenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 56 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 8 – Svolgimento delle prestazioni e controllo della qualità

Nello svolgimento del servizio i volontari si attengono alle indicazioni di cui all'articolo 2, con modalità organizzative definite nella piena autonomia dell'Associazione.

Gli operatori volontari, nell'esercizio delle loro prestazioni procedono all'annotazione della presenza e delle attività in apposito registro, da conservare nella sede dove tali attività sono svolte secondo le modalità concordate con l'Istituzione.

L'Associazione concorda con l'incaricato/a dell'Istituzione i piani di attività che dovranno essere, in ogni caso, consoni agli obiettivi della valorizzazione e tali da garantire il buon funzionamento dei servizi stessi. I piani sono sottoposti a verifiche periodiche e congiunte di qualità e di obiettivi.

Articolo 9 – Caratteri dell'attività dei volontari

L'attività dei volontari non può configurarsi in alcun modo come sostitutiva del personale dipendente. Il numero degli operatori volontari non può superare, in via ordinaria, quello dei lavoratori dipendenti in servizio. Tale rapporto può essere superato solo nel caso di attività straordinarie (mostre, manifestazioni, eventi).

L'Istituzione dà notizia al pubblico, nelle forme possibili e comunque in modo continuativo, della presenza e della collaborazione dei volontari. L'Istituzione condivide ogni anno con l'Associazione l'organizzazione della Giornata del volontario al fine di promuovere pubblicamente la conoscenza e il significato del volontariato.

Articolo 10 – Idoneità dei volontari

L'Associazione garantisce l'idoneità dei volontari prescelti, in modo particolare nelle attività che comportano contatto con il pubblico, nonché il rispetto della convenzione e delle altre norme di comportamento come indicate al successivo art. 11.

Qualora il/la responsabile dell'Istituzione, anche su indicazione del referente dell'Istituzione, rilevi nello svolgimento delle attività un comportamento dei volontari non corrispondente agli obblighi assunti, ne darà tempestiva informazione al presidente dell'Associazione e al coordinatore dei volontari. Nel caso in cui

l'inadempienza riscontrata sia di natura tale da non consentire al volontario la prosecuzione del rapporto oggetto della convenzione, l'Istituzione comunicherà all'Associazione la necessità della sospensione dall'attività del volontario interessato e provvederà al ritiro del tesserino. L'Associazione provvederà all'allontanamento e all'idonea sostituzione.

Articolo 11 – Norme di comportamento

I volontari operano affiancando il personale in servizio dell'Istituzione, in un rapporto di reciproca collaborazione.

L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità dei volontari prescelti, particolarmente in relazione all'attività che comporta contatto con il pubblico, e i volontari sono tenuti a garantire la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività descritte all'art. 2 e disciplinate dalla presente convenzione e ad assumere un comportamento conforme a quanto stabilito dall'art. 16 della legge regionale n. 27/2015 in materia di diritti degli utenti.

I volontari rispettano la riservatezza che sarà richiesta nei singoli casi, le norme di sicurezza e garantiscono che non esistono conflitti d'interesse con l'Istituzione.

I volontari sono tenuti a segnalare ai responsabili dell'Istituzione e dell'Associazione qualsiasi situazione di emergenza, così come ogni inconveniente riscontrato nel servizio.

Articolo 12 – Tesserino di riconoscimento

L'Istituzione provvede, per ogni volontario impegnato nel servizio da parte dell'Associazione, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento recante la dizione "Volontario per il patrimonio culturale - Associazione" onde consentire, nell'esercizio delle funzioni, un'immediata identificazione.

Al fine del rilascio del suddetto tesserino, il legale rappresentante dell'Associazione deve comunicare all'Istituzione le generalità complete delle persone impegnate nelle attività disciplinate dal presente convenzione. Alla scadenza della convenzione e/o al termine del servizio prestato dal singolo volontario, l'Associazione s'impegna a riconsegnare all'Istituzione il/i tesserino/i personale/i di riconoscimento.

Articolo 13 – Rilascio attestati

L'Istituzione s'impegna a rilasciare, su richiesta dell'Associazione o del singolo volontario, attestati relativi all'attività svolta dai singoli volontari e concorda che, qualora tali attività diano luogo a pubblicazioni di qualunque tipo, debba essere specificatamente indicato il contributo dei singoli operatori e dell'Associazione cui fanno capo.

Articolo 14 – Durata della Convenzione

Le parti convengono che la convenzione ha decorrenza annuale a partire dalla data di stipula del presente atto e potrà essere rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia data disdetta da una delle parti, due mesi prima della data di scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 15 – Interruzione del rapporto

Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della scadenza prevista nel caso in cui si verifichi una evidente impossibilità di mantenere gli impegni assunti reciprocamente.

Luogo e Data

L'Istituzione

L'Associazione